

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 AGO. 2004

ADDI 6 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARINI	Antonello	Assessore
SIMEON	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 759 -

OGGETTO:

Legge Regionale n. 24 febbraio 1990, n. 23. Criteri e modalità per la concessione <sup>di CONTRIBUTI</sup> finanziari per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale dei Comuni. Anno 2004



759 - 6 AGO. 2004

OGGETTO: Legge Regionale 24 febbraio 1990, n.20. Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale dei Comuni. Anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti locali e Sicurezza;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 1990, n. 20, recante: "Disciplina delle funzioni di Polizia Locale";

VISTO l'art.16 della Legge Regionale 20/90, che prevede la concessione di contributi ai Comuni per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale, specificando al comma 1, che il contributo non può superare il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, aumentata fino al 90 per cento per i Comuni che gestiscono in forma associativa il servizio di Polizia Locale;

CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge Regionale 20/90, i Comuni devono precisare nell'istanza di contributo, la natura degli interventi e le attrezzature che intendono acquistare;

RITENUTO di dover escludere dalla voce attrezzature le richieste relative all'acquisto di divise, armamento, mobili, alle spese per il personale della Polizia Locale nonché per corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

VISTO l'art.10 della Legge Regionale 11 settembre 2003, n.29 con cui è stata introdotta una deroga all'art.16, comma 4, della Legge Regionale 20/90 relativamente agli esercizi finanziari 2003 e 2004;

VISTO in particolare il comma 2 dell'art.10, della l.r.29/2003, il quale prevede, tra l'altro, che la Giunta Regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali nonché la Commissione Consiliare competente per materia, stabilisce i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione della relativa graduatoria, i quali tengono conto, in particolare, degli elementi di cui allo stesso articolo 16, comma 4, lettere a), b), d) ed e) della l.r.20/90;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1208 del 21/11/03, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20/01/2004, avente per oggetto: "Legge Regionale 24 febbraio 1990, n. 20. Criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari per il potenziamento dei servizi di Polizia Locale dei Comuni";

759 - 6 AGO. 2004

DATO ATTO che la conferenza Regione - Autonomie Locali, nella seduta del 6/11/2003 ha espresso parere favorevole in merito ai suddetti criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione della graduatoria relativi all'anno 2003;

DATA ATTO, altresì, che la Commissione Consiliare competente nelle sedute del 18-19/11/2003 ha espresso parere favorevole in merito ai suddetti criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione della graduatoria relativi all'anno 2003;

RITENUTO, opportuno confermare, per l'esercizio finanziario 2004, i suddetti criteri e le modalità nonché il limite massimo di erogazione del contributo, stabiliti dalla citata deliberazione n. 1208/03;

ATTESO che, nelle more dell'approvazione della nuova Legge Regionale sulla disciplina della Polizia Locale, l'articolo 10, comma 1 della Legge Regionale 29/2003, fissa per i soli esercizi finanziari 2003 e 2004 la concessione dei contributi in argomento, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto nel bilancio regionale;

RITENUTO dover escludere dal contributo regionale per l'anno 2004, gli Enti che hanno presentato identiche richieste dell'anno 2003, peraltro già finanziate;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;


VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2004, n.2: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

VISTA la Legge Regionale 27 febbraio 2004, n.3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004";

Il presente atto non è soggetto a concertazione in quanto il tema trattato non rientra fra quelli oggetto di confronto, specificatamente indicati al punto 3 della direttiva del Presidente della Regione, n.3 del 1/12/2003, inerente all'applicazione del protocollo sulle regole di Consultazione e Concertazione tra la Presidenza della Giunta Regionale e le Parti sociali.

All'unanimità dei voti legalmente resi e verificati,



759 - 6 AGO. 2004 (9)

DELIBERA

1. Di confermare, per la valutazione e per la formulazione della graduatoria delle domande per la concessione del contributo di cui all'art.16 della Legge Regionale 24 febbraio 1990, n.20, come modificato dall'art.10 della Legge Regionale 11 settembre 2003, n.29, relative all'esercizio finanziario 2004, i criteri e le modalità adottati con deliberazione di Giunta Regionale 1208/03;
2. Di confermare, altresì, il limite massimo del contributo ammissibile per i Comuni e per le Unioni dei Comuni che gestiscono in forma associata il servizio di Polizia Locale, come determinato dalla citata deliberazione di Giunta Regionale 1208/03;
3. Di escludere dal contributo regionale gli Enti che hanno presentato identiche richieste per l'anno 2003, peraltro già finanziate;
4. Di riservare alla commissione tecnica, costituita da personale interno, la cui costituzione è demandata a successivo provvedimento del direttore del Dipartimento Istituzionale, la facoltà di richiedere la documentazione integrativa utile ai fini della valutazione dell'istanza per la concessione del contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

17/6 AGO. 2004

